

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# Corte UE: No al licenziamento per abbandono della Chiesa in enti religiosi

<b>Data pubblicazione:</b>	20/03/2026
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

## Contenuto

### Corte UE: Stop al Licenziamento Discriminatorio per Abbandono della Chiesa

La Corte UE ha giudicato discriminatorio il licenziamento di un dipendente di un'organizzazione religiosa per aver abbandonato la Chiesa. Tale pratica è vietata se l'ente impiega non-membri per ruoli analoghi e l'abbandono non è ostile, salvo che l'appartenenza sia un requisito essenziale, legittimo e giustificato per la natura del lavoro.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con una pronuncia di rilievo, ha stabilito l'illegittimità del licenziamento di una dipendente da un'associazione cattolica tedesca, motivato dal suo abbandono della Chiesa. La sentenza, emessa dalla Grande Sezione, affronta il delicato bilanciamento tra l'autonomia delle organizzazioni religiose e il diritto alla non discriminazione in ambito lavorativo, sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dagli articoli 10 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il caso riguardava una consulente in materia di gravidanza, licenziata dopo aver dichiarato formalmente di voler lasciare la Chiesa cattolica, non per motivi di fede, ma per questioni relative a contributi ecclesiastici.

### Il Requisito Essenziale: Non Basta l'Etica Organizzativa

La Corte ha incentrato l'analisi sull'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE. Esso ammette differenze di trattamento religioso solo se l'appartenenza confessionale è un requisito "essenziale, legittimo e giustificato" per l'attività, oggettivamente verificabile e proporzionato. Un generico rinvio

all'etica organizzativa non basta. L'Associazione impiegava già personale non-cattolico per mansioni analoghe alla dipendente licenziata. Questo ha smentito l'essenzialità del requisito. L'abbandono della Chiesa, motivato da ragioni economiche e non da ostilità pubblica o mutamento di principi etici lavorativi, non integrava una violazione del dovere di lealtà. I giudici nazionali devono effettuare un controllo effettivo.

## **Il Ruolo dei Giudici Nazionali e la Prova della Discriminazione**

La sentenza ribadisce che la libertà di religione include il diritto negativo di non aderire a una fede. Le organizzazioni religiose possono imporre obblighi di lealtà, ma i licenziamenti basati sulla religione esigono un controllo giurisdizionale effettivo. Non basta affermare un pregiudizio all'autonomia; l'organizzazione deve dimostrare, con elementi concreti, che il rischio sia probabile e serio, e che la disparità di trattamento sia necessaria e proporzionata. Questo sottolinea il ruolo dei giudici nazionali nel bilanciare autonomia delle chiese e non discriminazione dei lavoratori, garantendo requisiti professionali oggettivi e non pretestuosi.

## **Divieto di discriminazione e organizzazioni religiose**

Il bilanciamento tra l'autonomia delle organizzazioni religiose e il divieto di discriminazione sul lavoro, con particolare riferimento alla definizione dei requisiti professionali "essenziali, legittimi e giustificati", è dunque il focus più importante da trattare, collegato, in particolare, all'interpretazione dell'Articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2000/78/CE.

Questo principio giuridico dunque così si sviluppa:

- 1. Il limite all'autonomia confessionale:** La sentenza stabilisce che le chiese non hanno "carta bianca". La loro libertà organizzativa non può scavalcare il diritto del lavoratore alla non discriminazione, a meno che l'appartenenza religiosa non sia strettamente necessaria per svolgere quella specifica mansione.
- 2. Il criterio della coerenza:** Se un'organizzazione religiosa assume già personale non credente per ruoli simili, non può poi licenziare un dipendente perché ha abbandonato la Chiesa. Questo comportamento rende il requisito religioso non essenziale, facendolo decadere come giustificazione legale.
- 3. Sindacabilità del giudice nazionale:** Viene ribadito che spetta ai giudici dello Stato (e non solo all'autorità religiosa) verificare se il licenziamento sia proporzionato e basato su elementi oggettivi, impedendo che l'etica religiosa diventi un pretesto per discriminazioni arbitrarie.
- 4. Diritto alla libertà di religione "negativa":** Il diritto di non aderire a una confessione (o di lasciarla per motivi economici, come il mancato pagamento della tassa ecclesiastica) è protetto

quanto il diritto di professarla.